

In nessun caso le erogazioni e le spese di gestione potranno intaccare la riserva ordinaria senza la preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il servizio di cassa deve essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico.

Art. 15.

I fondi di proprietà dell'Ente possono essere impiegati:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;
- b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità, designati dal Consiglio di amministrazione;
- c) in conti correnti postali;
- d) in immobili, in mutui ipotecari e in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera del Consiglio di amministrazione. Gli impieghi di cui alla lettera d) non potranno superare la metà dell'attivo esistente al momento degli impieghi stessi.

Art. 16.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e cessa il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di amministrazione predispose entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il 31 marzo il conto consuntivo dell'anno precedente.

Casse provinciali o regionali

Art. 17.

Nelle singole Province o, in caso che nelle singole Province non sia possibile per l'esiguo numero degli iscritti agli Ordini provinciali, nei capoluoghi di regione, potranno essere costituite sedi provinciali o regionali con sede presso un Ordine.

Le sedi provinciali o regionali curano nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, l'attuazione dei compiti di cui all'art. 14 del presente statuto secondo le direttive impartite dall'Ente.

Curano in particolare per delega dell'Ente:

- a) l'erogazione di sussidi nei casi:
 - 1) malattia;
 - 2) disoccupazione involontaria;
 - 3) invalidità al lavoro temporanea;
- b) curano l'incasso delle somme da versarsi dagli iscritti od enti della zona di competenza per atti di liberalità e di altri proventi eventuali ordinari e straordinari;
- c) amministrano i fondi assegnati alle singole sedi per la erogazione dei sussidi di cui alla lettera a);
- d) esplicano tutte quelle attività che l'Ente riterrà opportuno demandare alle stesse.

ii;

Art. 18.

Sono Organi della sede provinciale o regionale:

- a) il Comitato direttivo;
- b) il presidente.

Art. 19.

Il Comitato direttivo della sede provinciale o regionale è composto di tre membri di cui uno assume la carica di presidente e sono eletti dagli iscritti all'Ente ed ai relativi albi dei competenti Ordini provinciali dei farmacisti, nella Provincia o regione, secondo le norme del regolamento interno dell'Ente.

Art. 20.

Per quanto concerne le funzioni dei presidenti e dei Comitati direttivi provinciali o regionali valgono le stesse norme previste per il funzionamento del Consiglio di amministrazione, limitatamente ai compiti ed alla specifica attività delle sedi provinciali o regionali.

Le norme specifiche sul funzionamento di dette sedi vengono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Modifiche statuto e liquidazione

Art. 21.

Le modifiche al presente statuto deliberate dal Consiglio nazionale, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 22.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il liquidatore, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvederà alla realizzazione dell'attivo ed all'estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto alla Federazione degli Ordini, a scopi di assistenza a vantaggio della categoria, con l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 23.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.

Qualora gli amministratori agiscano in violazione delle disposizioni statutarie o della legge o non adeguino la loro azione agli scopi dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario il quale resta in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Norme transitorie

Art. 24.

Fino a quando non saranno costituite le sedi provinciali o regionali i compiti demandati alle stesse, sono devoluti agli Ordini provinciali dei farmacisti secondo le istruzioni impartite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge e i principi generali di diritto.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

VIGORELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1956, n. 1720.

Erezione in ente morale della Federazione Esperantista Italiana (F.E.I.), con sede in Torino.

N. 1720. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Federazione Esperantista Italiana (F.E.I.), con sede in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 164. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957, n. 856.

Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica per alcuni Comuni della provincia di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto 1° agosto 1904, n. 477, contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona malarica per il comune di Camponogara; il decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1061, e il decreto del Presidente